



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di **Roma Capitale**

CORPO DI POLIZIA LOCALE

Via C. Braccianese n. 44. - Tel. 8006/33444

Prot. Int. 12/59-2 – 2018 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 276

del 14 giugno 2018

Prot. Gen. n. 53760

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- **PREMESSO** che:

- con ordinanza n.274 datata 13 giugno 2018 venivano istituite le discipline viarie temporanee di sosta vietata con rimozione e interdizione veicolare presso il piazzale Blasi, a partire dalle ore 13:00 del giorno 15 giugno 2018 fino alle ore 24:00 del giorno 17 giugno 2018, al fine di consentire lo svolgimento dell'evento "Civitavecchia International Street Food";
- al fine di consentire le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature occorre modificare gli orari e le date relative alle varie discipline viarie precedentemente citate, così come di seguito riportato: dalle ore 13:00 del giorno 14 giugno 2018 fino alle ore 02:00 del giorno 18 giugno 2018;

- **PRESO ATTO:**

- della Deliberazione di Giunta Comunale n.55 del 26/03/2018, con la quale si individua l'area della Trincea Ferroviaria (piazzale Blasi), come nuova location per eventi di Street Food, nonché l'indicazione del programma annuale delle manifestazioni commerciali del Comune di Civitavecchia;
- della Determinazione Dirigenziale n.661 del 03/05/2018, del Servizio 6, con il quale viene approvato il programma annuale previsto dalla Deliberazione di G.C. di cui al punto precedente;

- **LETTE:**

- l'autorizzazione n.74 del 12 giugno 2018, con cui il Servizio 3 Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia, autorizza l'occupazione di suolo pubblico di piazzale Blasi;
- La nota prot. n.52756 del 12 giugno 2018, con cui la soc. C.S.P. s.r.l., concessionaria delle area di sosta soggetta a tariffazione, concede l'area all'Associazione MAS;
- la circolare del 07 giugno 2017 del Ministero degli Interni Dipartimento della Pubblica Sicurezza, relativamente agli aspetti di "safety" e "security" durante le manifestazioni;
- la circolare prot. n.0217648 del 19 giugno 2017, della Prefettura di Roma, in cui sono indicate le misure di salvaguardia dell'incolumità delle persone durante lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche;
- la circolare del Ministero degli Interni, Dipartimento dei Vigili del fuoco n.11464 del 19 giugno 2017, con la quale vengono date indicazioni di carattere tecnico in merito alle misure di "Safety";

- **CONSIDERATO** che:
 - garantire il corretto svolgimento dell'evento corrisponde agli indirizzi di questa Amministrazione, per cui occorre mettere in atto ogni misura tecnica e organizzativa conseguente;
 - al fine di consentire lo svolgimento dell'evento, a cui è prevista la partecipazione di numerose persone, per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, si rende necessario adottare gli opportuni provvedimenti per la disciplina del traffico veicolare nelle vie interessate;
- **RITENUTO** di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione e garantire il regolare svolgimento dell'evento di che trattasi;
- **VISTI**:
 - gli artt. 5 comma 3° - 7 - 11 - 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
 - il D.L. n.267/2000;
 - lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
 - il Decreto sindacale di cui al prot. n.53130 del 27 giugno 2017 relativo al conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia Locale, Viabilità";

ORDINA

la **MODIFICA** delle date e degli orari dell'ordinanza n.274 del 13 giugno 2018, come di seguito riportato:

dalle ore **13:00** del giorno **14 giugno 2018** alle ore **02:00** del giorno **18 giugno 2018**, in: **PIAZZALE BLASI** (trincea ferroviaria, tratto compreso tra via Buonarroti e via Vanvitelli) intera area di parcheggio:

- l'istituzione della disciplina temporanea di sosta vietata per tutte le categorie di veicoli, con rimozione coatta di quelli ivi lasciati in sosta ad esclusione dei veicoli a servizio degli operatori commerciali che partecipano alla manifestazione;
- l'istituzione della disciplina temporanea di interdizione veicolare per tutte le categorie di veicoli, ad esclusione dei mezzi a servizio degli operatori commerciali che partecipano alla manifestazione, i quali potranno accedere all'area unicamente per le operazioni di montaggio e di smontaggio delle strutture.

La presente Ordinanza, in caso di rinvio o sospensione della manifestazione per una qualsiasi causa, cessa automaticamente la sua efficacia nel momento in cui ne verrà data comunicazione al Comando di P.L..

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - alla Soc. CSP s.r.l.:
 - settore segnaletica, per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale verticale prevista dal presente provvedimento ordinatorio;
 - settore rimozioni per i provvedimenti di propria competenza;
 - al Servizio 3 – Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia per il controllo circa la regolarità degli interventi eseguiti, nonché per la verifica della idoneità e della rispondenza delle forniture e delle lavorazioni alle caratteristiche prescritte

- dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento d'Esecuzione e dalle Direttive e dalle Circolari in materia, vigenti nel tempo;
- alla Soc. MAS per le proprie competenze;
 - al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dell'Arma dei C.C., alla Compagnia della G.d.F. al servizio di Soccorso del 118 al Distaccamento dei VV.F.;
 - alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.
2. I divieti e gli obblighi di cui sopra non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli al servizio dell'organizzazione degli eventi in questione.
 3. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito web del Comune di Civitavecchia.
 4. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
 5. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del Codice della Strada oltre che alla rimozione del veicolo.
 6. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
 7. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7 Comandante Corpo Polizia Locale Primo Dirigente Avv. Pietro Dott. CUCUMILE al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
Comandante del Corpo di Polizia Locale
Primo Dirigente Avv. Pietro CUCUMILE

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI